

DELIBERAZIONE 1 APRILE 2025
142/2025/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE DI VERIFICA DEGLI SCOSTAMENTI VIR-RAB E DEI BANDI DI GARA IN RELAZIONE AGLI AGGIORNAMENTI DEI VALORI DI VIR, IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1334^a riunione dell'1 aprile 2025

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida);

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 108/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2024, 296/2024/R/gas, e il suo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale (di seguito: Testo Integrato Gare Gas);
- il chiarimento dell’Autorità, sentito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, pubblicato in data 17 dicembre 2024, recante “Aggiornamento VIR” (di seguito, anche: Chiarimento Aggiornamento VIR);
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2023, n. 3150 (di seguito: sentenza 3150/23).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14 del medesimo decreto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito anche: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito anche: RAB), l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la Stazione Appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
- con le Linee guida 7 aprile 2014 si sono definite le modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all’articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di

metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;

- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida;
- l'articolo 6 della legge 118/22 introduce alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali e, dall'altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;
- nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 118/22, anche per i casi di alienazione di cui al punto precedente, ha peraltro esteso l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, laddove prevede la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità, stabilendo altresì che quest'ultima dovrà riconoscere in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra i suddetti valori;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11, la Stazione Appaltante predispone e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11; inoltre, eventuali scostamenti a tali documenti tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione di gara, devono essere giustificati in un'apposita nota;
- prima della pubblicazione del bando di gara, ai sensi del comma 2 del citato articolo 9, la Stazione Appaltante invia il bando di gara e il disciplinare di gara, unitamente alla nota giustificativa, all'Autorità, la quale, entro 30 giorni può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, per i profili di sua competenza, l'Autorità, con diversi provvedimenti stratificatisi nel tempo, e da ultimo consolidati nel Testo Integrato Gare Gas, ha disciplinato i procedimenti per la valutazione degli scostamenti del VIR-RAB e per le osservazioni ai bandi di gara, di cui, rispettivamente, all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00 e all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- ad eccezione del nuovo procedimento unificato per la verifica contestuale dello scostamento VIR-RAB e del bando di gara, introdotto dal Titolo III del Testo Integrato Gare Gas, normalmente i procedimenti per le osservazioni sui bandi di gara seguono i procedimenti di valutazione degli scostamenti VIR-RAB; ciò vale,

ovviamente, per i procedimenti conclusi o comunque pendenti alla data di entrata in vigore di tale Testo Integrato;

- la gestione sequenziale dei due procedimenti di verifica degli scostamenti VIR-RAB e dei bandi di gara, e i tempi richiesti per la gestione di ciascuno di essi, comporta spesso che trascorra un periodo di tempo non irrilevante tra il momento in cui la stazione presenta i valori di VIR allegati all'istanza per la verifica dello scostamento VIR-RAB, e il momento in cui la medesima Stazione Appaltante pubblica i bandi di gara, in esito alle osservazioni ricevute dall'Autorità; da ciò consegue che i valori di VIR rispetto ai quali l'Autorità ha valutato lo scostamento VIR-RAB si riferiscano a un anno di molto antecedente all'anno di pubblicazione del bando di gara;
- lo iato temporale che si può concretamente verificare ha generato incertezza tra gli operatori e, pertanto, l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito internet, il Chiarimento Aggiornamento VIR, predisposto sentito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; con tale chiarimento, in particolare, è stato precisato che:
 - ai fini della redazione dei documenti di gara, si rende necessario aggiornare i valori di VIR ritenuti idonei ai fini tariffari nel corso del procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB, qualora tali valori siano stati determinati con riferimento a un anno di valutazione diverso (antecedente) dall'anno t di pubblicazione del bando di gara, posto che un aggiornamento dei valori di VIR a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando di gara meglio rende evidenza della quota parte degli importi stimati che potrebbero essere rivisti a consuntivo, riducendo di conseguenza l'incertezza sui soggetti che partecipano alla gara; ciò soprattutto in casi nei quali le valutazioni siano riferite a valori di VIR assai risalenti nel tempo;
 - in tal caso, l'aggiornamento dei valori di rimborso avverrà sulla base delle consistenze fisiche corrispondenti alle variazioni patrimoniali intervenute tra la data di riferimento della valutazione dei valori trasmessi all'Autorità nell'ambito dell'iter di valutazione VIR-RAB e la data più prossima alla pubblicazione del bando, aggiungendo quindi le consistenze relative ai nuovi cespiti, come risultano dagli stati di consistenza aggiornati, e detraendo le consistenze relative alle dismissioni intervenute, ricalcolando altresì il nuovo valore complessivo, applicando i prezzi unitari dei prezziari iniziali, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi più recente e tenuto conto dei coefficienti di degrado, sottraendo altresì i contributi percepiti durante tale periodo temporale, secondo i criteri di stima e la metodologia già utilizzati per la loro determinazione iniziale e inviati all'Autorità per le verifiche di competenza, ovvero nel rispetto delle Linee Guida;
 - in alternativa alla metodologia sopra descritta, la Stazione Appaltante può optare per aggiornare il valore di rimborso sulla base delle variazioni patrimoniali intervenute tra la data di riferimento della valutazione dei valori trasmessi all'Autorità nell'ambito dell'iter di valutazione VIR-RAB e la data più prossima alla pubblicazione del bando, sulla base del costo effettivamente sostenuto per i nuovi investimenti, detraendo le consistenze relative alle dismissioni intervenute

- e tenuto conto dei coefficienti di degrado, sottraendo altresì i contributi percepiti durante tale periodo temporale;
- nel medesimo Chiarimento Aggiornamento VIR, l’Autorità ha anche precisato l’opportunità, in relazione a esigenze di trasparenza verso i soggetti che partecipano alla gara, che siano pubblicati nel bando di gara sia i valori del VIR giudicati idonei ai fini tariffari in esito al procedimento VIR-RAB, sia i valori del VIR che risultano dall’aggiornamento a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando di gara, essendo, altresì, necessario che sia anche indicata in modo puntuale la metodologia adottata per l’aggiornamento dei medesimi valori del VIR.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- è stato segnalato all’Autorità che:
 - nell’ambito di contenziosi promossi da gestori uscenti nei confronti degli atti di gara, si sono formate alcune pronunce giurisprudenziali (in particolare, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato 3150/23), in cui si afferma che l’aggiornamento dei valori del VIR, pubblicati unitamente al bando di gara, necessita comunque di specifica approvazione da parte della stessa, con conseguente invalidità degli atti di gara che si limitino a riportare il mero aggiornamento del valore;
 - a fronte del richiamato arresto giurisprudenziale (in particolare della sentenza del Consiglio di Stato) sarebbe incrementato il numero delle impugnazioni da parte dei gestori uscenti dei bandi di gara, volte a far valere la predetta censura;
- sebbene l’Autorità non sia parte dei sopra richiamati contenziosi, che interessano (e producono effetti) solo tra le parti interessate, le richiamate pronunce e i nuovi ricorsi promossi alla luce di esse determinano certamente una situazione di diffusa incertezza per il settore, con un conseguente, ulteriore e notevole, ritardo nell’assegnazione dei nuovi affidamenti del servizio di distribuzione;
- in realtà, non può non ricordarsi che, con le valutazioni sugli scostamenti VIR-RAB che l’Autorità è tenuta a compiere ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, quest’ultima si esprime in merito alla correttezza, o meno, di tale scostamento ai fini della riconoscibilità in tariffa del relativo VIR che il nuovo gestore affidatario dovrà versare al gestore uscente; nei casi in cui i valori di VIR risultino superiori del 10% del valore della RAB, infatti, il legislatore ha ritenuto necessario che l’Autorità valutasse, prima della gara, la congruità della determinazione di quel VIR, al fine di assicurare certezza, ai soggetti che parteciperanno alla gara d’ambito, sul futuro riconoscimento in tariffa del relativo costo sostenuto dal gestore entrante;
- il momento della pubblicazione, nell’ambito degli atti di gara, dei valori di VIR, e della loro valutazione (positiva o meno) da parte dell’Autorità, è appunto funzionale a fornire ai gestori interessati un quadro informativo chiaro e completo non solo (e non tanto) del valore di VIR che dovrà essere versato dal nuovo gestore, ma soprattutto anche del fatto che il valore di VIR ivi pubblicato venga o meno riconosciuto in tariffa dall’Autorità al nuovo gestore (ciò all’evidente fine di consentire ai partecipanti di valutare come formulare la propria migliore offerta di gara); al riguardo, infatti, come pure chiarito dallo stesso Consiglio di Stato (sempre

in contenziosi formati su bandi di gara), la Stazione Appaltante può anche decidere di non conformarsi alle valutazioni dell’Autorità su possibili valori di VIR ritenuti difformi, purché di tale scelta sia data chiara evidenza nel bando di gara (in modo tale da rendere edotti i partecipanti alla stessa che quel VIR non sarà riconosciuto tariffariamente);

- in tale contesto, pertanto, e rispetto alle finalità dell’istituto della verifica dello scostamento VIR-RAB sopra richiamata, una volta che l’Autorità si sia espressa sulla correttezza, o meno, del VIR presentato dalla stazione appaltante, non v’è alcuna necessità che la stessa Autorità si pronunci nuovamente sul valore di VIR pubblicato successivamente, e quindi aggiornato dalla Stazione Appaltante, purché ovviamente tale aggiornamento sia avvenuto in coerenza con la normativa di riferimento, secondo il Chiarimento Aggiornamento VIR; infatti, una volta che i valori di VIR sottoposti dalla stazione appaltante siano stati valutati corretti dall’Autorità, essi dovranno essere riconosciuti nell’ambito delle tariffe qualora aggiornati correttamente (ossia secondo le indicazioni del citato chiarimento);
- quanto sopra considerato vale, a ben vedere, anche per quei valori di VIR che, in occasione delle verifiche dell’Autorità, presentavano uno scostamento rispetto ai valori di RAB in misura inferiore al 10%, ma il cui scostamento ha superato tale livello in conseguenza dell’aggiornamento degli stessi operato in occasione della pubblicazione degli atti di gara; poiché, infatti, al momento di prima verifica dei valori di VIR, lo scostamento era inferiore alla soglia legislativa, tale valore è ritenuto legittimo dalla stessa disposizione di legge, e, come tale, dovrà essere riconosciuto in tariffa; conseguentemente, esso dovrà pure essere riconosciuto anche dopo successivo suo aggiornamento, purché l’aggiornamento sia avvenuto, come detto, in coerenza con le indicazioni fornite nel Chiarimento Aggiornamento VIR;
- opinando diversamente, ossia ritenendo necessario che anche i valori di VIR successivamente pubblicati e aggiornati assieme agli atti di gara, devono essere comunque ulteriormente verificati dall’Autorità (anche qualora aggiornati in coerenza con il Chiarimento Aggiornamento VIR), si perverrebbe a un esito, quasi paradossale, di perpetua riverifica da parte dell’Autorità di valori che normalmente sono destinati a variare nel tempo.

RITENUTO CHE:

- le considerazioni svolte nei precedenti gruppi di considerati, per cui l’Autorità ritiene che, muovendo dalla *ratio* dell’istituto delle verifiche degli scostamenti VIR-RAB di cui all’articolo 15, comma 5, 164/00, i valori di VIR – già approvati dall’Autorità o già ritenuti adeguati in quanto con scostamenti rispetto alla RAB di valore inferiore del 10% – non necessitano di ulteriori verifiche da parte dell’Autorità ai fini del loro successivo riconoscimento tariffario, qualora l’aggiornamento sia avvenuto in conformità con i criteri precisati nel Chiarimento Aggiornamento VIR, potrebbero, da sole, non essere sufficienti a dissipare il contesto di incertezza che si è venuto a creare per effetto dell’orientamento giurisprudenziale confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 3150/23;

- infatti, sebbene tale orientamento non vincoli l’Autorità (non essendo essa parte dei sottesi contenziosi), tuttavia, esso sia evidentemente idoneo a condizionare futuri, possibili contenziosi che i gestori uscenti potrebbero promuovere verso gli atti di gara; anzi, sotto tale profilo, la richiamata sentenza si presta ad un utilizzo strumentale da parte del gestore uscente, che può, invocando i principi da essa formulati, porre in essere comportamenti ostruzionistici volti a ritardare o ostacolare le procedure di gara, con ricorsi paralizzanti, in contrasto con le esigenze di partecipazione e promozione della concorrenza nel settore della distribuzione gas;
- in conseguenza di quanto sopra, sia pertanto opportuno intervenire sulla disciplina dei procedimenti di verifica degli scostamenti VIR-RAB e degli atti di gara, al fine di tenere in considerazione le esigenze di certezza che comunque la sentenza del Consiglio di Stato 3150/23 solleva, con riferimento ai valori di VIR aggiornati dalle Stazioni Appaltanti in sede di predisposizione degli atti di gara e di loro successiva pubblicazione; ciò anche nella prospettiva d’una semplificazione dell’azione amministrativa nel settore della distribuzione gas (perseguita, da ultimo, con la legge 118/22) e di non (inutile) aggravio del procedimento, unitamente all’esigenza di promozione della concorrenza e di ampia partecipazione degli operatori del settore alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione gas;
- a tal fine, sia opportuno intervenire integrando il Testo Integrato Gare Gas in via generale, disponendo l’approvazione dei valori di VIR che siano stati positivamente verificati dall’Autorità, qualora essi siano aggiornati dalla stazione appaltante in coerenza con le indicazioni di cui al Chiarimento Aggiornamento VIR; tale aggiornamento deve avvenire sia in sede di presentazione degli atti di gara per le verifiche dell’Autorità (ai sensi del Titolo 2 del Testo Integrato), sia in sede di successiva pubblicazione del bando di gara e deve essere precisato espressamente dalla Stazione Appaltante;
- inoltre, sempre nella prospettiva di assicurare ulteriore certezza ai partecipanti alle gare d’ambito, sia altresì opportuno:
 - con riferimento ai procedimenti di verifica dei bandi di gara (di cui al Titolo 2 del Testo Integrato Gare Gas) pendenti o futuri, attestare che l’aggiornamento dei valori di VIR sia effettivamente avvenuto nel rispetto del suddetto Chiarimento Aggiornamento VIR;
 - con riferimento, invece, alle ipotesi in cui l’Autorità abbia già formulato le sue osservazioni in merito ai bandi di gara, riconoscere alle stazioni appaltanti che lo richiedono, una specifica attestazione del rispetto del Chiarimento Aggiornamento VIR ai fini dell’aggiornamento dei valori di VIR pubblicati

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/GAS (di seguito: Testo Integrato Gare Gas) nei termini previsti dai seguenti punti;
2. di inserire al comma 1.1 del Testo Integrato Gare Gas la seguente definizione:
 - **Chiarimento Aggiornamento VIR** è il chiarimento pubblicato nel sito internet dell'Autorità, sentito il Ministero dell'Ambiente e della sostenibilità energetica, in data 17 dicembre 2024, recante "Aggiornamento VIR".
3. di inserire, dopo il comma 33.5 del Testo Integrato Gare Gas, i seguenti commi:
 - 33.6 I valori di VIR valutati positivamente dall'Autorità, che, in sede di pubblicazione degli atti di gara da parte della Stazione Appaltante, siano stati aggiornati in coerenza con i criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR, si intendono positivamente valutati dall'Autorità.
 - 33.7 I valori di VIR che, al momento della valutazione dell'Autorità, presentavano uno scostamento rispetto ai valori di RAB inferiore al 10%, ma che siano stati aggiornati dalla stazione appaltante in coerenza con i criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR, si intendono positivamente valutati dall'Autorità anche qualora, per effetto di tale aggiornamento, lo scostamento rispetto ai valori di RAB divenga superiore al 10%.
 - 33.8 La stazione appaltante che abbia aggiornato i valori di VIR in coerenza con i criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR ne dà espressamente conto nell'ambito degli atti di gara oggetto di pubblicazione.
4. di inserire, all'articolo 35 del Testo Integrato Gare Gas, dopo il comma 35.1, i seguenti commi:
 - 35.2 Nell'ambito delle procedure per la verifica dei bandi di gara, l'Autorità dà anche conto che l'aggiornamento dei valori di VIR, eventualmente valutati positivamente ai sensi dei procedimenti di cui al Titolo I, sia avvenuto in coerenza coi criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR.
 - 35.3 Ai fini di cui al precedente comma 35.2, le Stazioni Appaltanti integrano la documentazione che devono trasmettere ai sensi degli articoli 37 e 40 con una dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in cui si attesta di aver aggiornato i valori di VIR in coerenza coi criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR.
5. di inserire, alla fine del comma 44.4 del Testo Integrato Gare Gas, il seguente periodo: "Si applicano anche i commi 33.6, 33.7 e 33.8.";
6. di prevedere, con riferimento ai procedimenti di verifica degli scostamenti VIR-RAB e dei bandi di gara già conclusi al momento del presente provvedimento, che si applichino i commi 33.6, 33.7 e 33.8 del Testo Integrato Gare Gas, come introdotti ai sensi del precedente punto 3;
7. di prevedere che, con riferimento ai procedimenti di cui al precedente punto 6, la Stazione Appaltante possa chiedere all'Autorità di attestare che i valori di VIR pubblicati siano stati aggiornati in coerenza con i criteri di cui al Chiarimento Aggiornamento VIR, trasmettendo apposita istanza al Direttore della Direzione

Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia, integrata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, con cui confermi di aver aggiornato i suddetti valori in coerenza dei richiamati criteri. Il Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia procede con apposita determina;

8. di pubblicare la presente deliberazione e il Testo Integrato Gare Gas, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini